



C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2022 / 000169
Data prot. : 17/01/2022
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA

N. 13/22 Prot. Int.

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19. Impiego delle certificazioni negli uffici giudiziari ai sensi del D.L. 7 gennaio 2022. Disposizioni relative agli uffici giudiziari dei Plessi Orsini e Palazzo Università.

Il Procuratore della Repubblica F.F. e il Direttore delegato

letti:

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visti e richiamati gli O.S. del Capo dell' ufficio nn. 358/21 e 362/21;

-rilevato che

ai sensi del combinato disposto degli artt. 9-quinquies e 9-sexies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, i magistrati professionali ed onorari, il personale dell'amministrazione giudiziaria e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni, per poter accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la propria attività lavorativa, avevano già l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto d.l. 22 aprile 2021, n. 52, fatte salve le casistiche di cui al comma 3 dell'art. 9 quinquies (esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica);

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 12.10.2021, recante le linee guida, per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde Covid-19 ai sensi dell'art. l'art. 9-quinquies, comma 5, ultima parte, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del d.l. 21 settembre 2021, n.127, era stato previsto che l'obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione fosse esteso anche ad ogni soggetto che non fosse un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione e che accedesse agli edifici giudiziari per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, sicché, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto già doveva essere munito di green pass, ove si recasse negli edifici giudiziari per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione e di manutenzione, i corrieri che recapitano posta di ufficio o privata, i visitatori, le autorità politiche, mentre erano esclusi dall'obbligo di esibire il green pass gli utenti, ovvero coloro i quali si recano in ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare (par. 1.1. del detto DPCM);

rilevato che il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, innova la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e, in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari;

in particolare, che l'articolo 3 del citato decreto legge, dispone, al comma 1, lettera a), n. 2, b), 1), una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 sexies del d.l. n. 52/2021, inserendo, tra i soggetti ai quali è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione Covid-19 (c.d. green pass di base), i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia" mentre, al comma 1, lettera a), n. 2, b), 2), conferma l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo";

che ancora l'articolo 3, comma 1, lettera al. n.1), modifica l'art. 9 bis del d.l. n. 52/2021, in esso inserendo un comma l-bis ed un comma 1-ter, sicché, alla stregua di tale combinato disposto, la norma del citato art. 9 bis prevede ora, tra l'altro, che, a decorrere dal prossimo 10 febbraio 2022, l'accesso ai pubblici uffici sia consentito, in via generale, solo ai "soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del d.l. n. 52/2021", sicché da tanto è da ritenere restino esclusi solo i testimoni e le altre parti del processo ma ricompresi anche gli utenti fruitori di servizi;

rilevato che l'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 inserisce, dopo l'art. 4-ter del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 4-quater, che reca disposizioni in tema di "estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni" e prevede, al comma 1, che "dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 20 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter";

rilevato che l'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, inserisce, dopo l'art. 4-ter del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche l'art. 4-quinquies, recante disposizioni in tema di "estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro", ove è previsto che "1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.....";

ritenuto, per l'effetto, che, a far data dal 15 febbraio 2022, tutti coloro, che abbiano compiuto il 50°-anno di età entro il prossimo 15 giugno, devono essere in possesso del *cd. green pass rafforzato* o *super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021- mentre restano esentati da tutti tali vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale-;

tanto premesso, in virtù delle delega resa, ai sensi dell'articolo 9 sexies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, dal Sig. Procuratore Generale in punto di modalità di controllo, ritenuta l'opportunità di adottare disposizioni vavevoli per tutti coloro che accedono negli edifici giudiziari della Procura Nola;

letto e considerato altresì il decreto nr 7/2022 del Presidente del Tribunale di Nola, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai controlli all'accesso del plesso Reggia Orsini

DISPONGONO

I. a far data dal 17 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'obbligo di possesso e di esibizione del *green pass di base* è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati professionali ed onorari (magistrati giudicanti e del pubblico ministero, MOT, GOP, VPO); per il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria (direttori, funzionari, cancellieri, assistenti, ausiliari, autisti); per gli LSU; per i tirocinanti; per i tecnici informatici e sistemisti; per il personale tecnico convenzionato; per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, anche sulla base di contratti esterni; per il personale delle ditte affidatarie dei servizi di pulizia, manutenzione,

ristorazione, intercettazione, ecc.; per il pubblico, per i visitatori, gli ospiti;

II. dal 1 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, qualsivoglia soggetto, anche diverso da quelli sopra indicati, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo, può accedere agli uffici giudiziari solo se in possesso del cd. green pass di base (salve le eccezioni di cui al D.l. n 172/2021);

III. dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i soggetti indicati nei capi I e II che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 -ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass rafforzato* o cd. *super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del d.l. n. 52 del 2021;

IV. che siano effettuati controlli all' ingresso del plesso "Palazzo Università" su cui insiste la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola aventi ad oggetto il possesso delle predette certificazioni ed in specie del cd. green pass rafforzato, in particolare con riguardo ai soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del d.l. n. 172/2021 (personale delle FF.00., di polizia giudiziaria sia in servizio presso i suddetti uffici giudiziari, che esterno) nonché a tutti i soggetti indicati nei capi I e II che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022 -ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo. I controlli agli ingressi avranno luogo procedendo con le modalità che le forze di polizia addette al controllo riterranno più adeguate anche con riferimento alle risorse umane in grado di garantire e comunque alternando a controlli "a tappeto" con controlli "a campione".

V. vanno confermati ed estesi anche ai casi anzidetti, per quanto compatibili, tutti i provvedimenti già dati da questo Ufficio in punto di deleghe già disposte ai sensi dell'articolo 9 *sexies*, comma 5, del d.l. n. 52/2021 ed in punto di modalità di controllo, come da provvedimento n.362/21 Prot. Int. del 15.10.2021.

Il presente ordine di servizio entra in vigore in data 17.1.2022 e sarà efficace sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, fatte salve eventuali diverse disposizioni.

Si comunichi:

- al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Sig. Presidente del Tribunale di Nola;
- a tutti magistrati ordinari ed onorari dell'ufficio;
- a tutto il personale amministrativo dell'ufficio;
- ai Comandante della Compagnia CC di Nola;
- al Dirigente della P.S. di Nola;
- al personale tecnico informatico-sistemistico;
- al personale tecnico convenzionato.

Si comunichi, altresì:

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati degli altri Uffici del Distretto.

Si comunichi per opportuna conoscenza:

-al Prefetto di Napoli;

-al Questore di Napoli;

-al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; -


- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;

- al Questore di Napoli;

Nola li 17 gennaio 2022

IL DIRETTORE DELEGATO

Silvana De Falco



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Arturo De Stefano

